

MORRI  
ROSSETTI

**Alert**

**Green Pass «rafforzato»:**  
principali disposizioni e adempimenti

## Green Pass "rafforzato": principali disposizioni e adempimenti

### Le nuove disposizioni in materia di green pass "rafforzato" sul luogo di lavoro

Il Decreto Legge n. 221/2021, entrato in vigore il 25 dicembre 2021, ha esteso al 31 marzo 2022 la durata dell'obbligo di possesso di green pass per l'accesso al luogo di lavoro (originariamente previsto sino al 31 dicembre 2021).

Il Decreto Legge n. 1/2022 (il c.d. "Nuovo Decreto"), entrato in vigore lo scorso 8 Gennaio, ha disposto che dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, tutti i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni devono essere in possesso del c.d. green pass rafforzato (ossia la certificazione rilasciata esclusivamente a seguito di avvenuta guarigione o vaccinazione e non, invece, a seguito di un tampone con risultato negativo, di seguito "Super GP") per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Sono confermate, con pochissime modifiche, le regole di cui al precedente Decreto Legge n. 127/2021, che riassumiamo sinteticamente:

- I datori di lavoro (pubblici e privati) sono tenuti a verificare il possesso da parte dei lavoratori del green pass (o Super GP per i lavoratori con età pari o superiore a 50 anni) attraverso l'utilizzo dell'app "VerificaC19" o altre modalità previste. L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute derivante da specifiche condizioni cliniche opportunamente documentate.
- I lavoratori privi dell'idonea certificazione nel luogo di lavoro saranno considerati "assenti non giustificati" con sospensione dello stipendio. Tale previsione non comporta alcuna conseguenza disciplinare e il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro sino alla presentazione del green pass o, per i soli lavoratori con età pari o superiore a 50 anni, del Super GP e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
- I lavoratori che, aggirando i controlli, accedano ai luoghi di lavoro senza possedere idonea certificazione, saranno sanzionabili disciplinarmente dal datore di

- lavoro, oltre che soggetti a una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1500.
- Tutte le imprese (e non più soltanto quelle con meno di 15 dipendenti, come precedentemente previsto) dopo 5 giorni di assenza "non giustificata" sono legittimate a sospendere il lavoratore privo di certificazione per la durata corrispondente a quella del nuovo contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per una durata non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore.

### I principali adempimenti previsti dal Garante Privacy in tema green pass "rafforzato" sul luogo di lavoro

Considerate le novità legislative di cui sopra, occorre segnalare gli adempimenti privacy necessari affinché le nuove attività di controllo del Super GP risultino conformi ai principi applicabili in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine, può essere utile richiamare il provvedimento del 13 dicembre 2021, adottato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ("Garante Privacy"), attraverso il quale la stessa ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna le disposizioni relative alle Certificazioni verdi e agli obblighi vaccinali per alcune categorie di lavoratori (i.e. D.L. 172/2021), sottolineando alcuni aspetti fondamentali che possono essere tenuti in considerazione nell'ambito dell'impostazione e gestione delle nuove attività di controllo del Super GP per accedere ai luoghi di lavoro, alla luce delle menzionate novità legislative.

In particolare, occorre tenere a mente gli aspetti di seguito descritti.

Adempimenti Privacy	Cosa devo fare per conformarmi ai nuovi obblighi?
<p align="center"><b>Descrizione accurata delle operazioni e delle modalità di trattamento,</b> al fine di assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente (artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del GDPR).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aggiornare le procedure adottate</b> internamente per includere nei controlli del GP anche quelli del Super GP, valutando e implementando un sistema/una prassi che consenta di individuare i soggetti tenuti ad esibire il Super GP.</li> <li>• <b>Aggiornare il registro dei trattamenti</b> con i controlli del Super GP, ivi inclusi i periodi di conservazione (proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022, nuovo periodo di validità del GP eventualmente consegnato dal lavoratore).</li> </ul>
<p>Incaricare, con <b>atto formale</b> recante le necessarie istruzioni in relazione ai trattamenti necessari alle predette verifiche (artt. 29 e 32, par. 4, del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy), <b>il personale autorizzato alla verifica per conto dei datori di lavoro.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Integrare gli atti di nomina a soggetti autorizzati e/o gli atti di nomina a responsabile del trattamento</b> laddove le attività di controllo siano svolte da una società fornitrice di servizi, con le istruzioni necessarie per controllare correttamente i Super GP nel rispetto dei principi applicabili in materia di protezione dei dati personali.</li> </ul> <p>In particolare, i soggetti preposti alla verifica del possesso del GP e del Super GP dovranno essere appositamente istruiti in merito alla possibilità di utilizzare la modalità di verifica “rafforzata” esclusivamente nei casi in cui lo richieda la vigente legislazione.</p> <p><b>N.B. Per “modalità di verifica rafforzata” si intendono le modalità per la verifica del possesso del Super GP, mediante l’applicazione di VerificaC19 (“App”)</b></p> <p>Lo scorso dicembre, è stato infatti rilasciato l’aggiornamento dell’App attraverso il quale è ora possibile selezionare, prima dell’effettuazione della scansione del QR code del GP, se la verifica riguarda un GP “base” o un Super GP: una volta selezionata la modalità sarà possibile effettuare la scansione.</p>

Informare, attraverso apposita **informativa privacy** predisposta ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, il personale interessato dal processo di verifica sul trattamento dei dati personali che lo riguardano.

- **Aggiornare le informative privacy** (es. dipendenti, fornitori, visitatori che accedono per motivi di lavoro) con le attività di controllo del Super GP e con le ulteriori ed eventuali informazioni necessarie.

Con riguardo alle **modalità di verifica automatizzate del Super GP**:

- l'adozione di misure volte a garantire che siano trattati i dati strettamente necessari alla verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale e all'eventuale applicazione delle misure previste in relazione al mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, nel rispetto dei **principi di minimizzazione e della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita** (artt. 5, par. 1, lett. c), 25 e 88 del GDPR e art. 113 del Codice Privacy);
- l'adozione di **misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento**, assicurando, in particolare, che le operazioni di verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti tenuti ai controlli siano oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), ad eccezione dell'esito delle singole verifiche, nel rispetto dei **principi di integrità e riservatezza nonché della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita** (artt. 5, par. 1, lett. f), 25 e 32 del GDPR).

- **Scaricare l'aggiornamento dell'App, che è in grado di riconoscere la validità dei GP utilizzando l'impostazione "rafforzata"** presente nel menu "Tipologia di verifica", che va selezionata dal verificatore prima di effettuare la scansione del QR code.  
Questa impostazione va utilizzata soltanto nei casi in cui è richiesto il Super GP per usufruire dell'attività o del servizio.

**È possibile consultare la tabella delle attività consentite senza GP, con GP "base" e con Super GP su [governo.it](https://www.governo.it)**

Con riguardo ai trattamenti di dati personali connessi all'**acquisizione e conservazione del Super GP del lavoratore da parte del datore di lavoro:**

- limitare alla sola finalità di verifica della perdurante validità del GP nel rispetto del principio di limitazione della finalità del trattamento, non essendo ammessi trattamenti per finalità ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma (cfr. art. 2-decies del Codice Privacy);
- adottare misure tecniche e organizzative per assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati, tenuto conto dei rischi e delle possibili conseguenze per gli interessati nel contesto lavorativo e professionale (artt. 5, par. 1, lett. f), 24 e 32 del GDPR).

- **Implementare/aggiornare specifiche misure tecniche e organizzative** volte a garantire il corretto trattamento di tali dati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati ed esattezza, **tenuti in considerazione i profili derivanti dall'eventuale trattamento di dati sanitari sottesi al rilascio del Super GP (attinenti quindi a stato di vaccinazione o guarigione) e delle eventuali modalità operative di raccolta e controllo del Super GP;**
- prevedere specifiche attività di controllo della validità delle copie dei GP e/o Super GP, eventualmente consegnate dai lavoratori al proprio datore di lavoro.

L'eventuale assenza delle predette verifiche non consentirebbe al datore di lavoro di rilevare l'eventuale occorrenza di una **condizione che determina la revoca del GP e/o Super GP** (es. in caso di positività sopravvenuta del lavoratore), in contrasto, peraltro, con il principio di esattezza cui deve conformarsi il trattamento dei dati personali.

**N.B. L'acquisizione e la conservazione del GP e del Super GP potrebbe dar luogo a un trattamento di categorie particolari di dati personali ex art. 9 del GDPR (es., dati relativi alla salute) da parte del datore di lavoro (al quale dovrebbe essere preclusa la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e le convinzioni personali).**

Assicurarsi che tale eventuale trattamento avvenga nel rispetto dei principi e delle garanzie applicabili in materia di protezione dei dati personali.

MORRI  
ROSSETTI



Morri Rossetti  
Piazza Eleonora Duse, 2  
20122 Milano

[MorriRossetti.it](http://MorriRossetti.it)